



**COMUNE di CANOSA SANNITA**  
PROVINCIA DI CHIETI

**CAPITOLATO D'ONERI PER LA GESTIONE DEL  
"PARCO DEI SOGNI" DI VIA ROMA DI PROPRIETÀ  
DEL COMUNE DI CANOSA SANNITA**

*approvato con Delibera di G.C. 12 del 17.03.2023*

## INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
- ART. 2 - SCOPO, DURATA DELL'APPALTO E USO DEL PARCO
- ART. 3 - CANONE DI APPALTO
- ART. 4 - TARIFFE PER L'USO DEL PARCO
- ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 6 - ASSICURAZIONI
- ART. 7 - GESTIONE DEL SERVIZIO
- ART. 8 - MATERIALI ED ATTREZZI
- ART. 9 - COSTI E PROVENTI DI GESTIONE
- ART. 10 - COMPITI E FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO
- ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DEL SUO PERSONALE
- ART. 12 - RESCISSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 13 - MANUTENZIONE DEL PARCO
- ART. 14 - PENALITA'
- ART. 15 - CONTROLLI
- ART. 16 - CONTROVERSIE
- ART. 17 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE
- ART. 18 - SERVIZI DI SUPPORTO/MIGLIORATIVI
- ART. 19 - PUBBLICITA' COMMERCIALE
- ART. 20 - SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 21 - INSTALLAZIONE DEFIBRILLATORE
- ART. 22 - RISOLUZIONE
- ART. 23 - RECESSO UNILATERALE DELL'AFFIDATARIO
- ART. 24 - PROBLEMI NON PREVISTI
- ART. 25 - DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO
- ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
- ART. 27 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

## ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'appalto ha per oggetto la locazione e gestione del "Parco dei Sogni" sito in Via Roma, censito al foglio 5 p.lle 76, 982, 4191, 4194 e 4196, costituito da:

- area verde di circa 4.000,00 mq;
- pista ciclabile illuminata di ml 200,00;
- area attrezzata fitness costituita da n.6 attrezzi: Abdo semplice, Cavalcata; Ellittica R-Pro; Push Pull, Twister Triplo e dalla struttura Station Spot;
- Chiosco in legno nordico diametro. cm. 450xh300 dotato di allacci agli impianti;
- Bagno per disabili dotato di allacci agli impianti;
- Area in cls da adibire a zona barbecue;
- n.2 Cestoni per raccolta rifiuti tipo Edolo;
- n.1 Fontana in ghisa;
- n.1 Portabici Bike da 5 posti zincato
- n.4 tavoli picnic con copertura in legno;
- varie panchine in legno e vari tavoli picnic scoperti;

La gestione comprende anche il diritto affidato al Concessionario di svolgere ogni attività e servizio, compreso quello di somministrare alimenti e bevande alla clientela e di svolgere attività pubblicitarie compatibili con la funzionalità del complesso medesimo, subordinatamente alle richieste ed ottenimento delle autorizzazioni necessarie, a carico del Concessionario stesso.

## ART. 2 – SCOPO, DURATA DELL'APPALTO E USO DEL PARCO

Il Comune di Canosa Sannita, nel proporre l'affidamento del servizio oggetto del presente capitolato, si pone i seguenti obiettivi:

- offrire ai cittadini un'area verde attrezzata per attività ricreative e sociali;
- contribuire alla qualificazione del territorio;
- diversificare l'offerta di attività per il tempo libero di molteplici fasce di età di utenti.

La concessione avrà la durata di 6 (sei) anni a datare dalla stipula del relativo contratto, salvo revoca anticipata.

Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Il concessionario di gestione assume su di sé tutti gli adempimenti necessari alla gestione del servizio.

Allo stesso modo dovranno essere assolti dal concessionario di gestione tutti gli obblighi di tipo giuridico-amministrativo, contabile, previdenziale e simili connessi con lo svolgimento di tale attività.

Il Concessionario di gestione si impegna a rispettare e a fare rispettare le normative vigenti e i regolamenti in vigore o di futura emanazione, con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza, igiene del lavoro, impatto acustico, antincendio e primo soccorso, previste per gli ambienti e/o locali aperti al pubblico.

Il Concessionario di gestione dovrà garantire costantemente inoltre il libero accesso al parco e alle attrezzature presenti.

## ART. 3 – CANONE DI APPALTO

Il canone della gestione è stabilito come di seguito:

- Canone fisso minimo a base d'asta è pari ad € 1.200,00 annue, in relazione alla gestione. Potrà essere richiesto dal Concessionario l'adeguamento secondo l'indice ISTAT, con successiva comunicazione scritta al concessionario, da versare anticipatamente in un'unica soluzione.

In caso di mancato pagamento anticipato del canone il Comune emetterà dichiarazione di morosità, che sarà notificata unitamente all'ingiunzione al pagamento, da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni. Trascorso inutilmente tale termine, verrà adottato provvedimento di revoca della concessione, senza pregiudizio di

ogni altra azione per la tutela degli interessi del Comune. Per il ritardo nel pagamento del canone, saranno applicati gli interessi nella misura legale.

#### ART. 4 – TARIFFE PER L'USO DEL PARCO

Le eventuali tariffe che il concessionario volesse istituire per l'uso delle panche coperte, dell'area barbecue e di ulteriori strutture esistenti o che verranno in futuro installate, potranno essere proposte dal Concessionario al Comune, che le valuterà sulla base della normativa nazionale vigente e della regolamentazione interna.

#### ART. 5- CAUZIONE DEFINITIVA

A titolo di cauzione il Concessionario verserà un deposito cauzionale pari al canone di una annualità oppure costituirà apposita fideiussione bancaria o assicurativa pari al canone di locazione di una annualità della durata del contratto di locazione (minimo anni sei), rilasciata da Istituto Bancario e/o compagnia primaria di Assicurazione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione della concessione, a causa di inadempimento o cattiva gestione del Concessionario.

La cauzione, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui l'affidatario non ottemperi a quanto previsto ai paragrafi precedenti del presente articolo, il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

La cauzione è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

#### ART. 6 – ASSICURAZIONI

Il concessionario di gestione assume i rischi di responsabilità civile verso terzi rispetto a sé e di terzi utilizzatori del parco e delle strutture presenti.

Il concessionario di gestione esonera quindi espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi momento e modo derivare dall'attività svolta e/o dai rapporti che instaurerà nell'esercizio dell'affidamento della gestione, custodia, vigilanza, manutenzione e di ogni altra attività connessa alla gestione.

Il concessionario di gestione, con effetto dalla data di decorrenza della gestione stessa, si obbliga a stipulare con primario istituto di Assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata della gestione, un'adeguata copertura assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi: per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Canosa Sannita) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente affidamento, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a: Euro 500.000,00 per sinistro, Euro 500.000,00 per persona ed Euro 500.000,00 per danni a cose (compresi animali e piante).

#### ART. 7 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dal Concessionario con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine ed a suo rischio.

L'eventuale manodopera impiegata per lo svolgimento della concessione dovrà essere reperita, in via prioritaria, nel Comune di Canosa Sannita.

Il Comune si riserva, mediante preavviso di 3 (tre) giorni il diritto di precedenza sull'uso gratuito delle strutture in caso di effettuazione di manifestazioni o iniziative pubbliche o di utilizzazione da parte delle scuole.

#### ART. 8 – MATERIALI ED ATTREZZI

Sono a carico del Concessionario tutti i materiali occorrenti per la gestione ordinaria, per la manutenzione ed il servizio di pulizia delle strutture e dei locali, detersivi, deodoranti, disinfettanti, ecc., come per tutti gli attrezzi quali scope, stracci, badili ecc..

## ART. 9 – COSTI E PROVENTI DI GESTIONE

Il Concessionario provvede alle spese derivanti dai consumi dagli allacci ai servizi essenziali (acqua, energia, ecc), ed ogni altro costo inerente la gestione e la manutenzione ordinaria delle strutture secondo quanto previsto dall'art. 13.

Il Concessionario introiterà tutti i proventi derivanti dall'attività eventuali di somministrazione alimenti e bevande, del servizio ricezione ed ospitalità e eventuali eventi organizzati, ecc.

Nel contesto si dà la possibilità, previa necessarie autorizzazioni, di installare box a tempo determinato per lo svolgimento di tali prestazioni.

## ART. 10 – COMPITI E FACOLTA' DEL CONCESSIONARIO

È facoltà del Concessionario, previo parere dell'Amministrazione, apportare migliorie agli impianti. È obbligo del Concessionario:

- 1) Tenere in funzione le strutture secondo le modalità, gli orari ed i prezzi stabilito dal concessionario previo accordo con la Giunta Municipale, pena la risoluzione dell'intera concessione a norma del successivo articolo 12.
- 2) Gestire la struttura e i beni in dotazione con diligenza ed ogni cura assumendo a proprie spese gli oneri di manutenzione ordinaria delle stesse secondo quanto previsto dall'art. 13.
- 3) Garantire che l'intera area sia mantenuta nella più assoluta pulizia ( a titolo esemplificativo e non esaustivo: raccolta dei rifiuti, svuotamento cestini ecc. ...), e provvedere al regolare sfalcio delle erbe da mantenere a circa 5 cm mediante un adeguato numero di tagli tenendo conto dell'andamento stagionale e delle esigenze del Parco; Eventuali modifiche alle alberature esistenti, a d esclusione della potatura ordinaria, dovranno essere eseguite previo accordo con l'Ufficio Tecnico comunale;
- 4) Pulizia giornaliera dei servizi igienici con mezzi, materiali e personale a carico del Concessionario;
- 5) Installare eventuali contatori ENEL che riterrà opportuno per una funzionale gestione delle strutture.
- 6) Tenere in ordine tutte le aree scoperte delle strutture.
- 7) Mantenere in piena efficienza gli impianti presenti, tra cui il sistema di illuminazione del parco e della pista ciclopedonale.
- 8) È fatto divieto di arrecare disturbo alla quiete pubblica, per cui le attività e attrazioni dovranno rispettare gli orari che verranno stabiliti dalla Giunta Comunale o da altro organo competente.

Il mancato rispetto, anche parziale, degli obblighi sopra indicati comporterà la diffida del loro rispetto nel termine di 30 (trenta) giorni. Trascorso inutilmente tale termine, verrà adottato provvedimento di revoca della concessione, senza pregiudizio di ogni altra azione per la tutela degli interessi del Comune.

## ART. 11– OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E SUO PERSONALE

Il Concessionario deve essere iscritto alla CCIAA competente per territorio per le attività inerenti il presente capitolato.

Il Concessionario o il suo personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguroso e corretto: il Concessionario si impegna a richiamare, a multare e, se del caso sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Azioni, comportamenti e responsabilità di eventuali dipendenti sono riferibili per l'Amministrazione al solo concessionario.

Il Comune di Canosa Sannita non risponde per controversie sorte tra il Concessionario e l'eventuale personale di quest'ultimo, ivi compresi infortuni ed incidenti che si dovessero verificare allo stesso.

Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nella gestione della struttura ricettiva restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Il Concessionario di gestione si obbliga espressamente a mettere in atto ogni intervento o strumento possibile, sia di ordine tecnico che sotto il profilo delle verifiche della sorveglianza e controllo per un contenimento ed una razionalizzazione delle spese energetiche.

Il Concessionario dovrà rimborsare le eventuali spese derivanti da energia elettrica, acqua, ecc anticipate dall'Ente concedente.

Il Concessionario dovrà presentare regolare denuncia TARI.

## ART. 12 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempienza del Concessionario rispetto a quanto previsto dal presente capitolato si farà luogo

alla risoluzione del contratto di concessione con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante lettera raccomandata, pec o lettera trasmessa a mezzo di notifica di legge.

Nulla è dovuto dall'Amministrazione Comunale per rescissioni derivate da inadempienze contrattuali. Qualora il Concessionario intenda recedere dalla presente concessione prima della scadenza, deve darne preavviso di sei mesi.

Nel caso di rescissione del contratto richiesta dal Concessionario con lettera raccomandata o pec almeno tre mesi prima si procederà a verbale di ricognizione e verifica dello stato delle strutture e dell'area ed i beni affidati in gestione essendo il Concessionario tenuto a riconsegnare il tutto nelle condizioni originarie di affidamento.

#### ART. 13 – MANUTENZIONE DEL PARCO

Il gestore si obbliga a provvedere, a sue totali cure e spese, alla custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria ad eccezione delle manutenzioni straordinarie conseguenti a situazioni non riconducibili alla gestione del Concessionario, di tutti gli impianti ed attrezzi esistenti nel complesso ed elencati nell'art.1, curando al massimo il loro stato di conservazione, efficienza e decoro. Esso risponderà verso il Comune di qualsiasi danno venga prodotto agli impianti ed attrezzature da parte di terzi, con obbligo a provvedere in proprio alle riparazioni e rimessa in pristino.

Tutte le eventuali ulteriori spese conseguenti allacci, e forniture di servizi sono a carico del gestore.

Gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente occorrenti ed a carico del Concessionario devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario si obbliga a sostituire a proprie spese, immediatamente, porte, finestre, vetri, mobili, suppellettili ed ogni altro materiale che venisse dallo stesso danneggiato o da suo personale o da clienti.

#### ART. 14 – PENALITA'

Le inadempienze ritenute lievi comporteranno l'applicazione di una penale di € 50,00.

Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato e incompleto o trascurato servizio (taglio del verde, manutenzione delle strutture, ecc) e di porre a carico del Concessionario le spese affrontate, il quale avrà 30 giorni per effettuare il rimborso delle somme comunicate. In caso di difetto, sarà considerata grave inadempienza ai sensi dell'art.12.

#### ART. 15 – CONTROLLI

Nel periodo di durata della presente convenzione, il Comune ha facoltà di eseguire controlli ed ispezioni senza preavviso, sulla tenuta degli impianti e sulla gestione mediante personale comunale. Il gestore è obbligato ad attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni che venissero impartite nonché ad eliminare tutti gli inconvenienti segnalati entro il termine indicato dall'Amministrazione Comunale, la quale potrà procedere alla revoca della concessione in caso di inadempimento del gestore.

Tutti i lavori di ampliamento, ammodernamento e/o miglioramento degli impianti ed in genere qualsiasi modifica e trasformazione che il concessionario avesse eseguito a sue spese rimarranno di esclusiva proprietà del Comune sin dal momento della loro realizzazione senza diritto o pretesa ad alcun compenso o indennizzo di sorta, se non previo diverso accordo formalizzato con l'Amministrazione comunale.

#### ART. 16 – CONTROVERSIE

Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica, che dovessero sorgere tra Ente appaltante e impresa aggiudicataria saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente è quello di Chieti.

#### ART. 17 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

È fatto divieto al Concessionario di cedere o sub-concedere la gestione dell'area o il servizio svolto senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

#### ART. 18 – SERVIZI DI SUPPORTO/MIGLIORATIVI

Il Concessionario di Gestione, può istituire servizi di supporto/migliorativi a favore degli utenti frequentanti il "Parco dei Sogni" come l'installazione di distributori automatici, incremento di servizi all'utenza, ecc Può altresì a sua cura e spese, provvedere ad ampliare gli impianti e le strutture esistenti

previo deposito di progetto come da normativa vigente da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale.

Per la realizzazione di servizi di supporto e/o migliorativi, il concessionario di Gestione dovrà richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, sia al Comune, quanto agli altri Enti; Resta inteso che per le eventuali migliorie, apportate e acquisite al patrimonio comunale, il Concessionario di Gestione non potrà pretendere a qualsiasi titolo indennizzo o rimborso dall'Amministrazione Comunale.

È facoltà dell'Ente Concedente contribuire o cofinanziare eventuali migliorie delle strutture e impianti esistenti.

#### ART. 19 – PUBBLICITÀ COMMERCIALE

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione osservando tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali; l'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, standardi, schermi, ecc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

In deroga al precedente Art. 19 è data facoltà al Concessionario di sub-concedere l'esercizio della pubblicità commerciale.

#### ART. 20 – SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questa nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Concessionario.

Il Concessionario assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative alla Concessione di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

#### ART. 21 – INSTALLAZIONE DI DEFIBRILLATORE

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. (13A06313)” (GU Serie Generale n.169 del 20-7-2013) il concessionario dovrà dotare entro 2 (due) mesi dalla data di affidamento, l'impianto oggetto del presente capitolato di un defibrillatore semiautomatico nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato E del suddetto decreto.

Il nominativo della persona abilitata all'utilizzo del suddetto defibrillatore dovrà essere fornito a questo Comune.

Eventuali danni a persone derivanti dall'inosservanza del presente articolo ricadono totalmente sull'affidatario, esonerando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità;

In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente articolo avverrà la decadenza automatica del Concessionario con effetto immediato, salvo comunque diritto di risarcimento danni da parte del Comune.

#### ART. 22 – RISOLUZIONE

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, nelle seguenti ipotesi:

- qualora si verificassero da parte del concessionario di gestione fatti tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di inosservanza delle norme igienico – sanitarie nella conduzione del servizio;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'affidatario;
- in caso di cessione dell'attività ad altri;
- in caso di subconcessione non autorizzata;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per inadempienze reiterate, accertate e debitamente rilevate dall'Amministrazione Comunale;

La risoluzione deve essere comunicata al concessionario gestore con raccomandata A.R. o altre forme di comunicazione (notifica, pec, ecc...);

In caso di risoluzione del contratto il Comune potrà scegliere o di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni oppure affidare il servizio a terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto all'affidatario.

Il Comune di Canosa Sannita si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare unilateralmente risolto il contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. Tale facoltà dovrà essere preceduta da un preavviso scritto, con la motivazione della revoca, da notificarsi a cura del Comune di Canosa Sannita.

#### ART. 23 – RECESSO UNILATERALE DELL'AFFIDATARIO

Qualora il concessionario di gestione dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

#### ART. 24 – PROBLEMI NON PREVISTI

Per tutto quanto non espressamente previsto le parti fanno esplicito richiamo alle norme vigenti in materia contrattuale.

Per la soluzione di problemi pratici non previsti e non prevedibili provvederà la Giunta Comunale, sentita la controparte con provvedimenti motivati.

#### ART. 25 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Per tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio nel Comune di Canosa Sannita.

#### ART. 26 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

- a) Il rapporto fra il Comune di Canosa Sannita ed il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio.
- b) Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.
- c) Per quanto non è regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
- d) Il Comune sarà sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per danni che al Concessionario ed a terzi potessero derivare dalla presente concessione.
- e) Il Concessionario dichiara di conoscere ed approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile le clausole di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.
- f) Le spese inerenti al presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla concessione, immediate e future saranno a carico del Concessionario.

#### ART. 27 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il soggetto aggiudicatario sarà direttamente responsabile, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, del trattamento dei dati personali degli utenti di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio. L'utilizzo dei dati in parola dovrà avvenire esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Canosa Sannita.

A tal fine il soggetto aggiudicatario, presa visione del presente articolo, si impegna sin da ora ad accettare incondizionatamente la nomina a Responsabile per il trattamento dei dati personali (art. 29 D.Lgs. n. 196/2003).